

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 258)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 ottobre 1963 (V. Stampato n. 654)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(LEONE)

dal Ministro dell'Interno
(RUMOR)

dal Ministro delle Finanze
(MARTINELLI)

dal Ministro dei Lavori Pubblici
(SULLO)

dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MATTARELLA)

dal Ministro dell'Industria e del Commercio
(TOGNI)

dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(DELLE FAVE)

di concerto col Ministro del Bilancio
(MEDICI)

e col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 ottobre 1963*

**Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont
del 9 ottobre 1963**

DISEGNO DI LEGGE**OPERE PUBBLICHE ED ABITATI****Art. 1.**

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe della diga del Vajont in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno, quest'ultimo limitatamente alle località Borgo Piave e Lambioi della provincia di Belluno e nel comune di Erto e Casso della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche anche connesse col trasferimento degli abitati

4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2 e n. 3:

a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonchè dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico,

di acquedotti, di fognature, di cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, di impianti di illuminazione, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade statali, provinciali, comunali e vicinali, nonchè di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificato con legge 10 agosto 1950, n. 784;

d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento di abitati.

Art. 3.

I piani regolatori adottati dalle Amministrazioni comunali saranno approvati con la procedura speciale prevista dagli articoli 21, comma quinto, sesto e settimo, e 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, determinerà i centri abitati che dovranno essere trasferiti.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento degli abitati ricadenti nel piano regolatore è a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

L'indennità di espropriazione viene, in ogni caso, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il valore venale delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati.

Art. 4.

Nei comuni e nelle località indicati all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi nella spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, col limite massimo di lire 4 milioni per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire 4 milioni 500 mila nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a 5 membri.

Detti contributi saranno commisurati entro tale limite al cento per cento della spesa per la ricostruzione o riparazione di ciascuna unità immobiliare.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione dei contributi di cui ai precedenti commi anche sulla spesa per la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata che dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3.

Art. 5.

Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo 4 la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

In ogni caso le unità immobiliari ricostruite — ed, in quanto possibile, le unità immobiliari riparate — devono almeno essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria, entro il limite di cui all'articolo 4.

I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano dato comunicazione al competente ufficio del

genio civile e questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

A coloro ai quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.

La concessione dei contributi di cui all'articolo precedente è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

Art. 6.

Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per il prossimo triennio, le somme necessarie per gli ulteriori interventi in attuazione dei precedenti articoli della presente legge.

INTERVENTI ASSISTENZIALI

Art. 7.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1963-64, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza, compreso l'indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria e mobilio.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI TRIBUTI — INTEGRAZIONI A FAVORE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere, fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine.

Negli altri comuni e località di cui all'articolo 1 della presente legge, la sospensione, in relazione al danno comunque subito, potrà essere concessa, a domanda degli interessati.

Art. 9.

Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi integrativi da parte dello Stato, al fine di conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

A favore degli Enti stessi sarà autorizzata l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, n. 174, per far fronte al disavanzo economico non coperto dai predetti contributi.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1963 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1964 e 1965 degli Enti interessati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 10.

Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno qualora sia necessario per consentire la corresponsione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento dei servizi pubblici, è autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente.

Art. 11.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 9 e 10 è autorizzato lo stanziamento di lire 900 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, da ripartirsi come appresso:

esercizio finanziario 1963-64: lire 300 milioni;

esercizio finanziario 1964-65: lire 300 milioni;

esercizio finanziario 1965-66: lire 300 milioni.

AZIENDE INDUSTRIALI, CAMMERCIALI
E ARTIGIANE

Art. 12.

Alle imprese, site nei territori dei comuni e località di cui all'articolo 1, che intendano riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti ai sensi del successivo articolo 13, sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 30 per cento da corrispondersi in base a stati di avanzamento della riattivazione, della ricostruzione, della installazione del nuovo impianto e ricostituzione delle scorte accertate dall'Ufficio tecnico erariale. Per le imprese artigiane, il contributo è determinato nella misura massima del 50 per cento;

b) un finanziamento con garanzia dello Stato nella misura del 70 per cento della spesa complessiva e con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo delle spese ammortizzabili in 15 anni, occorrente per la ricostituzione dell'impresa, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso del 3 per cento e l'interesse bancario. Per le imprese artigiane, la misura del finanziamento è del 50 per cento.

Art. 13.

Le provvidenze previste dal precedente articolo 12 sono concesse per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e labora-

tori danneggiati o distrutti o per l'installazione di nuovi impianti, nonchè per la ricostruzione delle scorte.

Le provvidenze si applicano altresì a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane che fossero costrette a trasferirsi a seguito dello sgombero degli abitati.

La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria purchè nel territorio delle provincie di Belluno e di Udine.

Ove si tratti di un nuovo impianto industriale la ricostruzione e l'installazione può avvenire in località diversa da quella originaria purchè nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 e comuni limitrofi.

Art. 14.

L'entità del danno subito da ciascuna impresa o la necessità del trasferimento, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dal precedente articolo 12 è accertata dal Prefetto della provincia, sentita una Commissione presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal Capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.

Art. 15.

I contributi di cui all'articolo 12, lettera a), sono concessi dal Prefetto con proprio decreto e corrisposti dall'Intendente di finanza mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordine di accreditamento. Alle imprese alle quali sono stati concessi contributi a norma dell'articolo 12 della presente legge saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli stati d'avanzamento dei lavori.

Art. 16.

A favore delle imprese di cui all'articolo 12 è concessa la moratoria per la durata di due anni nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico per i finanziamenti concessi, in base alle leggi speciali che prevedono incentivi a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.

Art. 17.

I titolari di autorizzazioni comunali, prefettizie o ministeriali, per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici servizi i quali, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, intendano trasferire in altra zona delle due province o in provincia limitrofa il proprio esercizio potranno chiedere le nuove autorizzazioni alle competenti autorità, le quali sono tenute a rilasciarle in base al solo accertamento della preesistente autorizzazione.

La stessa norma si applica alle attività soggette a licenze di polizia.

Art. 18.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui all'articolo 12, entro il limite complessivo di lire quattro miliardi.

Art. 19.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate al tasso di interesse previsto dall'articolo 12;

b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16.

Art. 20.

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 12, lettera *a*), è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio 1963-1964 e di lire 600 milioni per l'esercizio 1964-1965.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 100 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari del 1963-64 al 1977-78.

Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo 19, lettera *b*), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 20 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

AZIENDE AGRICOLE

Art. 21.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'applicazione delle provvidenze previste all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, numero 739, a favore delle aziende agricole ricadenti nei Comuni e località indicati nell'articolo 1 della presente legge, danneggiate dalla anzidetta calamità o abbandonate a seguito dello sgombero degli abitati.

Le disposizioni di cui al precedente comma si riferiscono anche all'indennizzo dei frutti pendenti danneggiati o distrutti.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 739 si applica anche a favore dei proprietari di fondi rustici non coltivatori diretti.

Alla concessione e liquidazione dei contributi e delle somme di cui allo stesso articolo 1 provvedono gli Ispettorati provinciali della agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, ai quali gli interessati dovranno inol-

trare domanda in carta libera entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a rateizzare in 40 annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni che essa venderà ai coltivatori diretti che, in conseguenza della predetta calamità, siano costretti a trasferire altrove la propria attività professionale.

La Cassa è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico anche gli oneri accessori relativi a tali vendite.

La sussistenza delle condizioni di cui al primo comma è attestata dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 23.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia e per la assistenza malattie a carico dei coltivatori diretti titolari di azienda residenti nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri comuni e località di cui all'articolo 1 della presente legge la sospensione potrà essere concessa a domanda degli interessati comunque danneggiati.

A favore degli interessati sono provvisoriamente accreditati i contributi, il pagamento dei quali sia stato sospeso a norma del comma precedente.

LAVORATORI SUBORDINATI

Art. 24.

Ai lavoratori che, alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in pro-

vincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine o di aziende distrutte o danneggiate negli altri comuni e nelle località di cui all'articolo 1, ovvero risultavano privi di occupazione ed iscritti all'Ufficio di collocamento dei comuni specificati nel presente articolo o degli altri comuni indicati all'articolo 1, purchè in quest'ultimo caso residenti in località disastata, nonchè ai lavoratori che siano rimpatriati nei medesimi comuni e località entro trenta giorni dalla data suindicata, è concessa un'indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante nei comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente.

Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti, a carico della relativa Cassa, gli assegni familiari nella misura normale.

Art. 25.

L'indennità speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo è attribuita per la durata massima di sei mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o dalla data del rimpatrio, ed è corrisposta a rate mensili anticipate.

L'indennità speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'indennità speciale le vigenti disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione.

Art. 26.

I lavoratori di cui all'articolo 24 possono iscriversi, senza cambiare la propria residenza, nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro comune.

Nell'ipotesi di richiesta numerica essi sono avviati al lavoro con precedenza rispetto agli altri iscritti nelle liste di collocamento salvo il disposto dell'articolo 15, penultimo capoverso, della legge 29 luglio 1949, n. 264.

In caso di rioccupazione, ai lavoratori contemplati nell'articolo 24 è corrisposta dal

datore di lavoro, salvo il rimborso da parte della gestione speciale di cui all'articolo seguente, una indennità di nuova sistemazione pari alla metà della indennità speciale spettante in caso di disoccupazione, per la medesima durata e con la medesima decorrenza previste per quest'ultima.

Art. 27.

Per le provvidenze di cui ai precedenti articoli 24 e 26 è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Le spese sostenute dalla gestione speciale di cui al precedente comma saranno coperte da contributi straordinari della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determinerà, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi straordinari da porre a carico delle gestioni predette.

Le somme necessarie per il funzionamento della gestione speciale saranno anticipate dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Art. 28.

Le tessere e i documenti assicurativi perduti in occasione dell'evento catastrofico di cui all'articolo 1 sono ricostituiti, a richiesta del datore di lavoro, dei titolari o dei superstiti di questi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ricostituirà le tessere sulla base delle risultanze dei propri atti di ufficio e delle dichiarazioni dei richiedenti, previo parere favorevole dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Per il conseguimento delle prestazioni previdenziali il certificato di morte può essere sostituito da un certificato provvisorio dell'Autorità comunale attestante la scomparsa in dipendenza dell'evento contemplato al primo comma.

DISPOSIZIONI GENERALI
E FINANZIARIE

Art. 29.

Per l'attuazione della presente legge si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 30.

Sono esenti dalla imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni, le eredità, quote di eredità e legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe della diga del Vajont.

Sono equiparati ai deceduti le persone delle quali sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 62 del Codice civile, la morte presunta o l'assenza in dipendenza della suddetta catastrofe.

Art. 31.

Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati, occorra fornire la dimostrazione della proprietà di un immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, a colui che richiede le singole provvidenze.

Art. 32.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.

Qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa la ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136, secondo e quarto comma del Codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

Art. 33.

Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti di eventuali responsabili del disastro.

Art. 34.

All'onere di lire 12.520 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.